

PROPOSTE ANCI-UPI REVISIONE DELEGA TUEL Art. 8 - Revisione della disciplina in materia di programmazione, gestione finanziaria e rendicontazione degli enti locali.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al riordino delle disposizioni di programmazione, di gestione contabile e di rendicontazione degli enti locali osservando altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) coordinamento delle norme con i principi contabili generali armonizzati;

b) semplificazione degli strumenti programmatori, di gestione e di rendicontazione anche in relazione alla dimensione territoriale, a quella demografica, nonché alla razionalizzazione dei connessi procedimenti, in particolare riguardo agli investimenti degli enti locali, ferme restando le esigenze di monitoraggio dei conti pubblici;

b-bis) semplificazione della gestione finanziaria al fine di facilitare l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, nonché il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovuti a sentenze esecutive o di modesta entità;

c) impulso alle progettualità connesse all'utilizzo di fondi europei o nazionali, alla direzione per obiettivi, al monitoraggio procedimentale, finanziario ed economico – patrimoniale della gestione;

d) disciplina del processo di formazione del bilancio di previsione al fine di favorire l'approvazione entro i termini previsti dalla legge.



PROPOSTE ANCI-UPI REVISIONE DELEGA TUEL Art. 9 - Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla valorizzazione della revisione economico-finanziaria e del risanamento degli enti locali, osservando altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) realizzazione di misure di prevenzione e di segnalazione rischi di squilibri finanziari attraverso:

1) individuazione di una serie coordinata di indicatori che misurino gli andamenti finanziari, economici e patrimoniali degli enti, gli andamenti economici del territorio di riferimento che consentano l'individuazione degli enti con maggiori rischi di criticità di gestione, sia in termini di competenza, sia di cassa;

2) specifiche procedure finalizzate alla tenuta degli equilibri di parte corrente e, in particolare, quelle volte al controllo sulla emersione di tensioni di cassa e di squilibri di bilancio, nonché individuazione di indicatori per la verifica della congruità delle previsioni su entrate tributarie ed altre entrate correnti, debiti fuori bilancio e passività potenziali certe o probabili, gestione e conservazione dei residui;

2 bis) revisione dei controlli da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti verso gli Enti che presentano criticità finanziarie e squilibri eccessivi o che si trovino in condizioni di crisi, anche con una maggiore sensibilizzazione degli organi di revisione;

2-ter) predisposizione da parte della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, di una relazione annuale al Parlamento contenente una valutazione delle criticità finanziarie degli Enti locali, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, in cui si evidenzino l'evoluzione degli squilibri congiunturali e strutturali;

3) revisione e armonizzazione degli istituti a presidio degli equilibri strutturali di bilancio degli enti locali, allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione ordinamentale economico-finanziaria, nonché la salvaguardia dell'autonomia territoriale e delle connesse responsabilità degli organi di governo e degli amministratori locali nelle fasi di prevenzione, individuazione e risoluzione delle situazioni di criticità finanziaria;

4) previsione di misure a tutela del patrimonio pubblico per la valorizzazione dei beni degli enti locali ivi comprese le partecipazioni nelle società, le quali devono poter svolgere la loro attività in regime di parità di trattamento con gli altri operatori economici, al fine di conservare il valore delle partecipazioni stesse e la loro redditività;



PROPOSTE ANCI-UPI REVISIONE DELEGA TUEL Art. 9 - Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali

b) revisione delle procedure inerenti le situazioni di criticità finanziaria, attraverso la previsione di nuove misure di risanamento prevedendo, in particolare, l'individuazione di:

- 1) interventi correttivi, differenziati e graduati, in relazione ai diversi livelli di criticità;
- 2) misure di riequilibrio finanziario coerenti con il grado di criticità, anche attraverso atti programmatici impegnativi adottati dagli enti locali, comprendenti indicatori di convergenza monitorabili;
- 2-bis) sostegni alla capacità gestionale degli enti in crisi, anche attraverso il mantenimento di margini di assunzione e l'individuazione di modelli finalizzati alla riorganizzazione della struttura amministrativa, in modo da favorire il superamento della crisi finanziaria
- 3) modalità di controllo sugli organismi partecipati in conformità alla loro natura giuridica e nel rispetto della normativa del codice civile e di quella sulle società quotate in borsa ed emittenti strumenti finanziari quotati, ferme restando le misure del controllo analogo nei confronti delle società in house;
- 4) termini definiti per la gestione e liquidazione delle procedure di risanamento;
- 5) definizione di strumenti di sostegno, anche di natura finanziaria, al fine di individuare misure correttive di criticità strutturali e/o emergenti;
- 6) individuazione di specifiche procedure volte a garantire l'esecuzione, anche in forma rateizzata, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- 7) individuazione di misure straordinarie per la definizione delle situazioni di criticità finanziaria al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali nel corso del processo di risanamento nonché per assicurare l'effettivo consolidamento degli equilibri raggiunti;
- 8) conduzione unitaria della gestione finanziaria e contabile degli enti in condizioni di crisi finanziaria, ai fini di un governo coordinato del percorso di risanamento, secondo modalità che escludano una soluzione di continuità ed evitino che le gestioni pregresse possano ripercuotersi sulle gestioni future dopo che l'ente abbia ritrovato la stabilità finanziaria, definendo anche tempi e modalità monitorabili di ripiano della complessiva massa passiva;



PROPOSTE ANCI-UPI REVISIONE DELEGA TUEL Art. 9 - Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali

c) revisione dei compiti di strutture e organismi sulla di vigilanza sulla gestione finanziaria, attraverso:

- 1) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali, con particolare riguardo alla previsione di un monitoraggio periodico e tempestivo delle misure di risanamento;
- 2) disciplina organica della materia della funzione di revisione economico finanziaria e del funzionamento dell'organo di revisione, garantendone l'indipendenza e la professionalità, nonché ridefinizione delle competenze, della composizione, dei limiti e degli atti necessari all'espletamento della medesima funzione;
- 3) individuazione di criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti;



PROPOSTE ANCI-UPI REVISIONE DELEGA TUEL Art. 10 - Revisione della disciplina in materia di controlli contabili

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede ad adottare disposizioni volte ad assicurare l'indipendenza e l'autonomia dei controlli interni, anche in relazione ai rapporti con i controlli esterni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) razionalizzazione del sistema e della tipologia di controlli contabili assicurandone il rafforzamento sia di quelli esterni che interni, nei comuni con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati prevedendo disposizioni di semplificazione e percorsi di affiancamento collaborativo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno, al fine di prevenire criticità contingenti e strutturali, anche individuando misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio utili a scongiurare più radicali rimedi di risanamento;
- b) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con particolare riguardo al controllo successivo delle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti dissestati, strutturalmente deficitari, nonché degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale.
- c) garanzia del controllo sulla regolarità dei bilanci preventivi e rendiconti degli enti locali, nonché sulla gestione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e delle ipotesi di bilancio riequilibrato in caso di dissesto finanziario.

